

**LEGGE 27 FEBBRAIO 1985 n. 49
(LEGGE MARCORA)**

**FONDO PER GLI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI
OCCUPAZIONALI**



SCHEDA INFORMATIVA

CFI Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a.

Via G. Amendola 5 - 00185 Roma | tel. 06 444 02 84 | fax. 06 445 17 66 | www.cfi.it | info@cfi.it | cfi@pec.it

LE FINANZIARIE MARCORA: NATURA E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

CFI è un investitore istituzionale partecipato e vigilato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, costituito ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 49 del 27/2/1985.

Il Fondo, avviato nel 1985, era originariamente destinato unicamente alla salvaguardia ed incremento dell'occupazione attraverso la formazione di imprese cooperative tra dipendenti di aziende in crisi.

Con l'approvazione della Legge 5 marzo 2001, n. 57, CFI diventa "investitore istituzionale destinato alle imprese cooperative"¹ e gestisce in piena autonomia il Fondo e gli strumenti finanziari ad esso collegati.

Con specifici interventi normativi successivi è stata ampliata la platea delle società cooperative destinatarie dell'intervento e sono stati affiancati all'intervento partecipativo nuove tipologie di strumenti idonei a finanziare gli investimenti delle cooperative richiedenti.

Il Ministero ha conferito, a seguito del D.M. 4 aprile 2001, le risorse nel capitale sociale di CFI, che utilizza i fondi disponibili per finanziare le cooperative di produzione/lavoro e sociali, con l'obiettivo di creare valore, incrementare l'occupazione, sostenere la nascita, lo sviluppo e il riposizionamento delle pmi, sulla base di progetti coerenti e sostenibili sotto il profilo economico finanziario, che presentino profili di innovazione, vantaggi competitivi, rilevanza e impatto sociale.

Criteri, finalità e requisiti dei soggetti beneficiari sono fissati dalla normativa primaria e secondaria di riferimento, in particolare:

- ✓ Art. 17 della legge n. 49 del 27 febbraio 1985, come modificato dall'art. 12 della Legge 57 del 5 marzo 2001, dall'art. 23, comma 10 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dall'art. 1, comma 75, lett a) e b) della L. n. 232 del 11 dicembre 2016 e dall'art. 1, co. 262, lett b) della L. 178/2020;
- ✓ D.M. del 4 aprile 2001, come modificato dai successivi D.M. del 16 aprile 2003 e D.M. 13 dicembre 2005.

CFI, in ragione delle specifiche disposizioni legislative cui è sottoposta, è "*strumento finalizzato al perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico*" (Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 20.12.2019) e rientra tra i "*soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo sull'attività svolta, da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali, non limitate a profili di legittimità, ma estese alla efficacia, coerenza ed economicità della gestione*".

Nell'ambito del panorama delle società a partecipazione pubblica, CFI rientra nelle previsioni di cui all'art. 1, co. 4 del D. Lgs 175/2016, in quanto *società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*.

¹ Ai sensi dell'art. 1110ccies delle Disposizioni di attuazione del codice civile "*sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative*".

CFI finanzia la crescita delle imprese cooperative attraverso una combinazione di linee di intervento articolate in strumenti finanziari partecipativi (capitale di rischio), strumenti ibridi e finanziamenti (capitale di debito).

Strumenti finanziari partecipativi (capitale di rischio)

CFI interviene in qualità di socio finanziatore, sottoscrivendo una partecipazione di minoranza, temporanea (non oltre 10 anni), per un valore massimo pari al capitale sociale dell'impresa o al suo doppio, in caso di riserve e prestito sociale congrui.

Strumenti finanziari ibridi

CFI interviene a sostegno del fabbisogno di capitale circolante e favorisce la capitalizzazione e gli investimenti delle società cooperative partecipate con l'erogazione di prestiti partecipativi e prestiti subordinati.

Finanziamenti (capitale di debito)

CFI integra il proprio intervento finanziando gli investimenti fissi della cooperativa con finanziamenti dedicati e con altri strumenti finanziari, quali i finanziamenti a sostegno dei piani di capitalizzazione dei soci.

SOGGETTI DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi di CFI ai sensi della "Legge Marcora" unicamente le società cooperative:

- ✓ di produzione e lavoro;
- ✓ sociali di tipo A e B,

rientranti nei limiti stabiliti per le Piccole e Medie Imprese dalla normativa comunitaria.

Sono esclusi dall'intervento i Consorzi e le società cooperative le cui finalità mutualistiche non abbiano il lavoro e l'occupazione dei soci come elemento costitutivo.

Le società richiedenti devono:

- ✓ essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- ✓ trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- ✓ non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- ✓ avere sede legale ed operativa nel territorio italiano.

I soci lavoratori delle cooperative destinatarie degli interventi di CFI devono detenere una partecipazione minima fissata² in almeno 4.000 euro per le cooperative di produzione e lavoro e in 1.000 euro per le cooperative sociali.

Almeno il 50% della partecipazione detenuta deve essere effettivamente versato.

² Come previsto dall'Art. 5 del Decreto Ministeriale 4/4/2001.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi di CFI possono essere rivolti sia a cooperative neo costituite che a quelle già operanti sull'intero territorio nazionale.

Oltre alle ordinarie operazioni di start up, CFI pone particolare attenzione alle operazioni di Workers Buyout (imprese rigenerate dai lavoratori).

Il **Workers Buyout** è un **processo** che prevede l'**acquisizione** di un'azienda in **crisi** (o destinata alla chiusura) da parte dei **dipendenti** stessi: i dipendenti si riuniscono in cooperativa con l'obiettivo di **salvaguardare** la propria **occupazione** e non disperdere le **competenze** acquisite.

La Legge Marcora rappresenta il primo strumento messo a punto dal Legislatore per il sostegno pubblico a questa particolare tipologia di operazione imprenditoriale.

Per le realtà cooperative già operanti e consolidate sul territorio, CFI offre sostegno finanziario per operazioni di sviluppo e consolidamento.

CARATTERISTICHE INTERVENTI

1. INTERVENTO PARTECIPATIVO

L'intervento partecipativo è lo strumento principale utilizzato da CFI, nonché condizione preliminare di accesso alle altre forme di intervento utilizzabili.

In caso di valutazione positiva del progetto presentato, CFI entra nel capitale sociale della cooperativa sottoscrivendo uno strumento finanziario partecipativo che, per esplicita previsione legislativa, deve essere temporanea e di minoranza.

CFI, in qualità di investitore istituzionale, può sottoscrivere gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2526 c.c. sia dalle cooperative cui si applica il regime delle SPA che a quelle cui si applica il regime delle SRL.

CFI sottoscrive una partecipazione temporanea di minoranza – assumendo la qualifica di socio finanziatore - avente le seguenti caratteristiche:

- ✓ **MASSIMALE:** pari al valore del patrimonio netto + prestito sociale, nel limite del doppio del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci della cooperativa;
- ✓ **DURATA:** non oltre dieci anni (di cui una quota pari almeno al 25% da rimborsare entro il 5° anno; la restante quota pari almeno al 75% entro il 10°);
- ✓ **FINALITA':** può essere destinato sia a investimenti che a circolante;
- ✓ **REMUNERAZIONE:** dividendo annuale pari al tasso bce (vigente al momento della delibera) + 2,5%, con un minimo del 3% ed un massimo del 6%.
- ✓ **COSTO ISTRUTTORIA:** 3,5% (2,5% in caso di cooperativa già partecipata).

La delibera di emissione dello strumento finanziario partecipativo dovrà essere assunta dall'Assemblea straordinaria dei soci della cooperativa e prevedere la contestuale approvazione del Regolamento che disciplina i diritti amministrativi e patrimoniali riconosciuti al socio CFI³:

- ✓ privilegio remunerazione: dividendo riconosciuto in presenza di utili, dopo i soli accantonamenti obbligatori per legge;

³ Lo statuto della società cooperativa dovrà riportare clausole che consentano, in sede di emissione degli strumenti finanziari, la previsione dei diritti amministrativi e patrimoniali elencati

- ✓ portabilità nel tempo del diritto al dividendo;
- ✓ rivalutazione del capitale obbligatoria in caso di capienza di utili, pari al 50% della variazione annua dell'indice istat generale annuo dei prezzi al consumo (ad eccezione degli interventi effettuati nell'ambito del progetto Small2Big);
- ✓ prelazione in caso di scioglimento, postergazione in caso di perdite di esercizio;
- ✓ ristorno subordinato alla remunerazione della partecipazione CFI;
- ✓ diritto di voto proporzionale all'importo della partecipazione (fatti salvi i limiti di legge).
- ✓ facoltà di nomina di un membro del collegio sindacale, di un consigliere e di un liquidatore in caso di scioglimento.
- ✓ facoltà di recesso dal 3° anno e nei casi di violazione dei diritti CFI

Ogni cooperativa potrà beneficiare di un ulteriore intervento partecipativo esclusivamente laddove sia stato interamente rimborsato il precedente intervento in partecipazione.

L'intervento partecipativo costituisce **condizione preliminare imprescindibile** per la concessione delle linee di capitale di debito/ibride descritte ai punti successivi.

Condizioni particolari di intervento e agevolazioni nella remunerazione sono previste per le cooperative che:

- ✓ **realizzino progetti di workers buyout da crisi di impresa** per le quali, nei primi due anni di vita dell'impresa:
 - la **REMUNERAZIONE** è ridotta nella misura dell'1,5%
 - è escluso il diritto alla portabilità nel tempo del dividendo;
- ✓ **sono eleggibili ai benefici previsti dal progetto "Small2Big"** (<https://www.cfi.it/small2big>) finanziato dall'Unione Europea a valere sull'European Social Fund Plus (EASI / ESF+), per le quali sono previsti interventi⁴ con le seguenti caratteristiche:
 - **MASSIMALE:** 200.000 euro;
 - **FINALITA':** capitalizzazione dell'impresa;
 - **REMUNERAZIONE:** dividendo annuale pari al 2%;
 - **COSTO ISTRUTTORIA:** 2%.

⁴ Anche nella forma del socio sovventore ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 59/92.

2. STRUMENTI FINANZIARI IBRIDI

a. PRESTITO SUBORDINATO

Il prestito subordinato è una particolare forma di finanziamento assistita, fin dall'atto della stipulazione, dalla c.d. *clausola di subordinazione*: in caso di liquidazione o di procedura concorsuale, il rimborso del capitale è condizionato all'integrale soddisfacimento di tutti gli altri creditori non egualmente subordinati.

Sono previste le seguenti caratteristiche:

- ✓ **MASSIMALE**: pari al valore del patrimonio netto + prestito sociale, nel limite del doppio del capitale sociale sottoscritto dai soci della cooperativa;
- ✓ **FINALITA'**: può essere destinato sia a investimenti che a circolante
- ✓ **DURATA**: 7 anni
- ✓ **PERIODICITA' del RIMBORSO**: - 25% 4° anno - 25% 5° anno - 25% 6° anno - 25% 7° anno
- ✓ **REMUNERAZIONE**: tasso bce (vigente al momento della delibera) + 1,5%, con un massimo del 5,5%.
- ✓ **COSTO ISTRUTTORIA**: 3,5% dell'importo concesso (2,5% in caso di cooperativa già partecipata).

b. PRESTITO PARTECIPATIVO

Il prestito partecipativo è una particolare forma di finanziamento assistita, fin dall'atto della stipulazione, dalla c.d. *clausola di subordinazione*: in caso di liquidazione o di procedura concorsuale, il rimborso del capitale è condizionato all'integrale soddisfacimento di tutti gli altri creditori non egualmente subordinati.

Inoltre – a differenza dello strumento di cui al precedente punto a. – presenta una struttura della remunerazione variabile nel tempo e in parte correlata alla realizzazione di utili di esercizio.

Sono previste le seguenti caratteristiche:

- ✓ **MASSIMALE**: pari al valore del patrimonio netto + prestito sociale, nel limite del doppio del capitale sociale sottoscritto dai soci della cooperativa;
- ✓ **FINALITA'**: può essere destinato sia a investimenti che a circolante
- ✓ **DURATA**: 7 anni
- ✓ **PERIODICITA' del RIMBORSO**: 25% 4° anno - 25% 5° anno - 25% 6° anno - 25% 7° anno
- ✓ **REMUNERAZIONE**: tasso bce (vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito) con una maggiorazione pari al 2%, dovuta unicamente in presenza di utili di esercizio.
- ✓ **COSTO ISTRUTTORIA**: 3,5% dell'importo concesso (2,5% in caso di cooperativa già partecipata).

Agevolazioni nella remunerazione sono previste per le cooperative che:

- ✓ **realizzino progetti di workers buyout da crisi di impresa** per le quali, nei primi due anni di vita dell'impresa:
 - **prestito subordinato**: riduzione della remunerazione dell'1%;
 - **prestito partecipativo**: riduzione dello 0,5% della componente fissa della remunerazione.

- ✓ ovvero, **deliberino contestualmente** all'intervento di CFI un **aumento di capitale sociale sottoscritto dai soci lavoratori** pari ad almeno il 50% del prestito, con l'impegno a versarne il 50% entro il terzo anno e il 100% entro il quinto:
 - **prestito subordinato:** riduzione della remunerazione dello 0,5%;
 - **prestito partecipativo:** riduzione dello 0,5% della componente fissa della remunerazione.
- ✓ ovvero, **sono eleggibili ai benefici previsti dal progetto "Small2Big"** (<https://www.cfi.it/small2big>) finanziato dall'Unione Europea a valere sull'European Social Fund Plus (EASI / ESF+), per le quali:
 - **prestito subordinato:** riduzione della remunerazione al 2% (nell'ambito del massimale complessivo di intervento fissato a 200.000 euro) e riduzione del costo di istruttoria al 2%.

3. FINANZIAMENTI (CAPITALE DI DEBITO).

a. FINANZIAMENTI "MARCORA"

Il finanziamento "Marcora" è uno strumento in capitale di debito destinato a sostenere progetti di investimento delle cooperative; finanzia investimenti in poste dell'attivo fisso, coerenti con l'attività svolta dalla cooperativa.

Viene erogato alle cooperative partecipate sotto forma di finanziamento a medio-lungo termine, con le seguenti caratteristiche:

- ✓ **MASSIMALE:** 100% del costo di acquisto dei beni strumentali;
- ✓ **FINALITA':** a sostegno di investimenti;
- ✓ **DURATA:** acquisto di beni mobili (impianti, attrezzature etc.) massimo 7 anni, beni immobili massimo 10 anni; pre-ammortamento non superiore ad un anno (2 anni per i workers buyout);
- ✓ **PERIODICITA' del RIMBORSO:** mensile o trimestrale, posticipato;
- ✓ **REMUNERAZIONE:** investimenti in beni mobili (impianti attrezzature etc.): tasso bce vigente al momento della delibera maggiorato dell'1%; investimenti in beni immobili, tasso bce vigente al momento della delibera maggiorato dello 0,5%. Tasso massimo del 5%.
- ✓ **GARANZIA:** privilegio speciale *ex lege* da iscriversi sui beni oggetto dell'investimento;
- ✓ **COSTO ISTRUTTORIA:** 2,75% dell'importo concesso (1,75% in caso di cooperativa partecipata).

b. FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLA CAPITALIZZAZIONE

Il finanziamento è finalizzato a supportare le imprese cooperative che avviano piani di capitalizzazione deliberando aumenti di capitale sociale sottoscritti dai propri soci lavoratori che prevedano un versamento differito nel tempo. Attraverso il finanziamento la cooperativa beneficia dell'afflusso di liquidità al momento della sottoscrizione del capitale sociale mentre i soci lavoratori si impegnano al versamento del capitale con tempistiche coerenti con il piano di ammortamento previsto.

Viene erogato alle cooperative partecipate sotto forma di finanziamento a medio-lungo termine, con le seguenti caratteristiche:

- ✓ **MASSIMALE:** pari all'aumento di capitale sociale deliberato dalla cooperativa e sottoscritto dai soci lavoratori;
- ✓ **CONDIZIONI:** acquisizione dell'impegno dei soci lavoratori all'integrale versamento del capitale sociale sottoscritto secondo le medesime scadenze del piano di rimborso.
- ✓ **FINALITA':** anticipo di liquidità a supporto della capitalizzazione;
- ✓ **DURATA:** massimo 5 anni;
- ✓ **PERIODICITA' del RIMBORSO:** 25% all'anno a partire dal 2^{do} anno;
- ✓ **REMUNERAZIONE:** tasso bce vigente al momento della delibera maggiorato dell'1,5%;
- ✓ **COSTO ISTRUTTORIA:** 1,75% dell'importo concesso (1,25% in caso di cooperativa partecipata).

4. INTERVENTI DI CFI SULLA BASE DI SPECIFICHE MISURE DI AGEVOLAZIONE REGIONALI, NAZIONALI O EUROPEE

a. Programma FEI/EASI

Grazie all'accordo siglato da CFI con il Fondo Europeo per gli Investimenti nell'ambito del programma FEI/EASI, finalizzato a sostenere l'occupazione e l'innovazione sociale, le cooperative sociali e le cooperative di lavoro a mutualità prevalente, che rispettano i requisiti di ammissibilità per l'impatto sociale richiesti dall'accordo (<https://www.cfi.it/fei-fondo-easi>), beneficiano di una riduzione dello 0,5%, applicata sulla remunerazione prevista da tutte le linee di intervento di CFI.

b. Progetto Small2Big - Small size equity investments to support social enterprise in becoming bigger

Il progetto – finanziato dalla Commissione Europea a valere sull'European Social Fund Plus (EASI / ESF+) – è una misura finalizzata ad incentivare l'ingresso di investitori specializzati e qualificati in imprese sociali PMI con interventi in equity e quasi equity di piccolo taglio.

(<https://www.cfi.it/small2big>)

CFI è stato selezionato dalla Commissione Europea quale gestore per l'Italia. Il progetto – che ha la durata di 3 anni a partire da febbraio 2023 – è rivolto a cooperative sociali ed a cooperative di lavoro nella forma di workers buyout.

CFI interviene con strumenti finanziari partecipativi e/o prestiti subordinati per un valore complessivo non superiore a 200.000 euro per singola impresa; ad entrambi gli strumenti viene applicato un tasso di remunerazione annuo pari al 2% ed un costo di istruttoria pari al 2%.

c. Finanziamento agevolato ai sensi del D.M. 4/01/2021

CFI gestisce per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un finanziamento agevolato destinato a sostenere sull'intero territorio nazionale iniziative di nascita, sviluppo e consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali, partecipate da CFI ai sensi della L. 49/85, ovvero che abbiano presentato domanda di intervento ai sensi della L. 49/85.

Di seguito si riassumono le principali caratteristiche dell'intervento:

- ✓ **MASSIMALE:** 2.000.000 euro, non superiore a 5 volte la partecipazione di CFI
- ✓ **FINALITA':** nascita, sviluppo e consolidamento di cooperative di produzione e lavoro o sociali
- ✓ **DURATA:** non meno di 3, non oltre 10 anni. Periodo massimo di preammortamento 3 anni

- ✓ **PERIODICITA' del RIMBORSO:** semestrale
- ✓ **TASSO DI INTERESSE e COSTO DI ISTRUTTORIA:** 0%

Per il dettaglio delle caratteristiche dello strumento e delle modalità di accesso si rimanda all'apposita sezione del sito. (<https://www.cfi.it/finanziamento-agevolato-mise>)

d. FINANZIAMENTI A VALERE SU FONDI REGIONALI DI AGEVOLAZIONE.

CFI gestisce sulla base di specifici contratti sottoscritti con Amministrazioni Regionali specifiche misure di agevolazione finanziaria destinata alle imprese cooperative operanti:

- ✓ nella **REGIONE LAZIO**
- ✓ nella **REGIONE BASILICATA**

Per il dettaglio delle caratteristiche degli strumenti e delle modalità di accesso si rimanda alle apposite sezioni del sito.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE della DOMANDA

La Domanda, il Profilo aziendale e la Pianificazione Economico Finanziaria devono essere redatti sulla base della modulistica indicata da CFI.

I tecnici dell'Area Promozione, Assistenza e Istruttoria sono a disposizione per assistere i richiedenti nella predisposizione della documentazione necessaria all'inoltro della domanda.

Modulistica e normativa di riferimento sono reperibili sul sito web di CFI alla pagina <https://www.cfi.it/legge-marcora>.

La Domanda, corredata del Profilo Aziendale e della documentazione indicata, deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del richiedente e deve essere trasmessa a CFI, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo cfi@pec.it

Ulteriore documentazione suppletiva potrà essere richiesta dal Soggetto Gestore nel corso dell'iter istruttorio.

RIFERIMENTI

CFI Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a.

Via Giovanni Amendola 5 / 00185 / Roma

(+39) 06 4440 284

(+39) 06 4451 766

sito web: www.cfi.it

indirizzo PEC: cfi@pec.it.

Per contatti e informazioni propedeutici alla presentazione delle domande è possibile mandare una mail all'indirizzo info@cfi.it oppure contattare telefonicamente i ns uffici ai riferimenti indicati.

La modulistica necessaria alla presentazione della domanda può essere scaricata, anche in formato editabile, alla pagina web <https://www.cfi.it/legge-marcora>.